



Istruzioni relative al finanziamento speciale sport concernente contributi a favore di centri di prestazioni

emanate dal Dipartimento dell'educazione, cultura e protezione dell'ambiente il 19 agosto 2015
(Stato 1° gennaio 2026)

sulla base dell'art. 31 lett. a dell'ordinanza sulla promozione dello sport e dell'attività fisica
(ordinanza sulla promozione dello sport) del 7 luglio 2015

Art. 1 Versamento di contributi a favore di centri di prestazioni

¹ È possibile versare dei contributi a favore di centri di prestazioni regionali e nazionali situati nel Cantone dei Grigioni, i quali sono previsti nella strategia per la promozione delle nuove leve della federazione nazionale e originano un contributo di promozione delle nuove leve (PNL) di Swiss Olympic (enti responsabili PNL).

² La sede nonché l'attività principale del centro di prestazioni devono localizzarsi nel Cantone dei Grigioni.

³ Tali contributi servono a finanziare spese per gli allenatori e per l'assistenza legate all'esercizio del centro di prestazioni.

⁴ I contributi vengono versati se sono rispettati i requisiti dello standard di settore per lo sport svizzero.

Art. 2 Inoltro ed evasione delle domande

a) Destinatario

¹ Le domande di contributo e la documentazione devono essere inoltrate all'ufficio indicato sul relativo modulo di domanda.

Art. 3 b) Allegati

¹ La domanda deve essere corredata della seguente documentazione:

- a) modulo di domanda;
- b) ultimo/i conteggio/i finale/i G+S delle offerte attribuibili allo sport di competizione dell'ultimo anno civile nei gruppi di utenti G+S 1, 2 e/o 4;
- c) ultimo conto economico, bilancio e rapporto di revisione.

Art. 4 c) Termine d'inoltro

¹ Le domande di contributo devono essere inoltrate entro il 31 marzo (fa stato il timbro postale o la data dell'e-mail).

² Non è possibile entrare nel merito di domande inoltrate in ritardo.

Art. 5 d) Decisione sul versamento di contributi a favore di centri di prestazioni

¹ Il Governo decide sull'ammontare dei contributi.

² La decisione viene comunicata per iscritto ai richiedenti.

Art. 6 e) Base di calcolo

¹ Il contributo a favore di centri di prestazioni del Cantone dei Grigioni viene determinato in base ai seguenti parametri:

- a) quota variabile dei contributi PNL di Swiss Olympic per ciascun ente responsabile PNL originata dal numero di allenatori impiegati.
- b) attività G+S nello sport di competizione. Risultano determinanti i conteggi finali G+S delle offerte attribuibili allo sport di competizione dell'ultimo anno civile nei gruppi di utenti G+S 1, 2 e/o 4.

² Nuovi centri di prestazioni possono essere sostenuti con finanziamenti iniziali.

Art. 7 f) Esame della documentazione

¹ La documentazione inoltrata viene esaminata dall'Ufficio per la scuola popolare e lo sport.

Art. 8 g) Versamento

¹ I contributi stabiliti dal Governo a favore di centri di prestazioni vengono versati sempre in estate.

Art. 9 h) Dichiarazione dei contributi annuali versati a favore di centri di prestazioni

¹ I beneficiari devono dichiarare separatamente nel loro conto annuale i contributi annuali versati dal Cantone dei Grigioni.

Art. 10 Condizione

¹ Il versamento di contributi a favore di centri di prestazioni è vincolato alla condizione che i marchi "graubünden sport" e "Swisslos" vengano presentati in maniera adeguata. I rispettivi modelli o banner possono essere richiesti all'ufficio indicato sul relativo modulo di domanda.

Art. 11 Ricorso

¹ Contro le decisioni del Dipartimento rispettivamente del Governo è data facoltà di ricorso al Tribunale d'appello del Cantone dei Grigioni, Grabenstrasse 30, 7001 Coira, entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione impugnata.

Art. 12 Entrata in vigore

¹ Le presenti istruzioni entrano in vigore il 1° luglio 2019 e sostituiscono le istruzioni dell'11 gennaio 2016.

Tabella modifiche

Decisione	Entrata in vigore	Elemento	Cambiamento
USPS / DD	01.07.2019	prima emanazione	
USPS / AO 2208 del	01.01.2026	art. 1 cpv. 4	Inserito

12.12.2025		art. 9 cpv. 1	modificato
------------	--	---------------	------------